

Codice DB1118

D.D. 6 novembre 2012, n. 1002

Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i., art. 103 octodecies. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Apertura Bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2012/2013 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di sostegno di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento .

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo. In particolare il titolo II, capo II, stabilisce le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio, stabilendo in particolare all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, come si determina la superficie vitata ai fini della presente misura di sostegno.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, confermando l'obbligo per ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti di rispettare i criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Il regolamento (UE) N. 772/2010 della Commissione del primo settembre 2010 modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, in particolare sostituisce l'articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008, specificando i controlli relativi alle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura (di seguito PNS), presentato per la prima volta a giugno del 2008, modificato ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 555/2008 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009, prevede di attivare, tra le altre, la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Ministero) 8 agosto 2008 specifica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del

Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative.

Con il decreto n. 1990 del 29 luglio 2009 il Ministero modifica il D.M. 8 agosto 2008, elevando l'importo medio ammissibile del contributo ad ettaro a 9.500 euro, coerentemente alla modifica del PNS.

Successivamente con il decreto n. 6822 del 13 ottobre 2011 il Ministero modifica il D.M. 29 luglio 2009, elevando l'importo medio ammissibile del contributo ad ettaro a 12.350 euro e stabilendo che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

Con DM 3905 del 28 giugno 2012 di ripartizione finanziaria per l'anno finanziario 2013 del PNS il Ministero ha assegnato alla Regione Piemonte i finanziamenti da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2012/13 per un importo complessivo di € 8.836.235,00.

Con D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011 sono aggiornate ed approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013.

Con circolare ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 AGEA Coordinamento fissa modalità e criteri che gli Organismi pagatori devono seguire per la presentazione delle domande, i controlli e l'erogazione dei premi.

La circolare ACIU.2010.32 del 15 gennaio 2010 della stessa agenzia, in particolare, fissa nel 28 gennaio come termine ultimo entro il quale presentare le domande all'Organismo pagatore.

Con circolare n. 40 del 30 ottobre 2012 (prot. N. UMU.2012.1469) l'Organismo Pagatore Agea definisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di aiuto riferite alla campagna 2012-13.

Sulla base delle disposizioni regionali sopra ricordate il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura emana un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2012/2013 che definisce tempi e modalità di presentazione. Tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1).

Per aprire il bando, è stata utilizzata la procedura informatica presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP), come è avvenuto nelle precedenti campagne viticole, ed è stato definito un modello di domanda, disponibile sul SIAP, che tiene conto del contenuto delle disposizioni comunitarie, nazionale, regionali e di AGEA.

Rimane inteso che i beneficiari, per le richieste avanzate nonché per gli interventi effettuati, nulla potranno rivendicare nei confronti della Unione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, né della Regione né degli Enti delegati, nel caso in cui le agevolazioni non possano essere concesse.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

1. di emanare un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, riferite alla campagna 2012/2013, nell'ambito delle disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013; tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1);

2. di consentire la presentazione delle domande, secondo le modalità specificate in premessa, a partire da martedì 6 novembre 2012;
3. di approvare il modello di domanda come specificato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger

Allegato

Allegato 1

Presentazione delle domande di contributo per la campagna 2012/2013 - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito delle disposizioni attuative della Regione Piemonte per il periodo 2012 -2013.

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Colture Agrarie emana un bando per la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte secondo quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2789 del 24 ottobre 2011.

Premessa

I beneficiari, le tipologie di intervento, l'ammontare dei contributi ed i criteri di priorità sono individuati dalle disposizioni attuative pluriennali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011.

Con il presente provvedimento vengono definiti ulteriormente alcuni elementi di tale allegato.

Beneficiari

Nel caso in cui i beneficiari, definiti al punto 4 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011, siano "imprenditori agricoli singoli" devono possedere la partita IVA all'atto della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il beneficiario partecipi ad un progetto collettivo deve dichiararlo in domanda, indicando un codice identificativo alfanumerico di 8 caratteri che deve essere unico per coloro che partecipano allo stesso progetto collettivo.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti ad un progetto collettivo non pregiudica l'esito delle domande dei rimanenti partecipanti.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere predisposte e presentate, utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi?canale=agri

La presentazione di una domanda di contributo comporta la costituzione di un fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) e l'iscrizione dell'azienda agricola all'Anagrafe agricola del Piemonte .

Una volta fatto questo adempimento le aziende potranno compilare la domanda on-line utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (alla sezione Sistema Piemonte - registrazione aziende). Le credenziali rilasciate potranno essere utilizzate per altri procedimenti.

Una domanda durante la fase di compilazione e presentazione deve superare tre fasi:

“bozza”: la domanda viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso richiedente utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte, completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente abilitato si effettua la stampa definitiva,

“stampata”: la domanda stampata deve essere sottoscritta da parte del richiedente, inviata all’ufficio dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio, e trasmessa per via informatica,

“trasmessa”: con la domanda trasmessa si completa la fase di presentazione, solo se la domanda risulta essere in questa fase si considera effettivamente presentata (la stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda).

Scadenze

I termini di presentazione sono i seguenti:

- fino al 30 gennaio 2013, ore 24,00 per via telematica;
- entro il 6 febbraio 2013, ore 12.00, anche in caso di trasmissione tramite posta, tali domande dovranno essere presentate agli Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio anche in forma cartacea, utilizzando la stampa fornita dal SIAP, pena la non ricevibilità delle domande stesse.

Come data di presentazione fa fede la data trasmissione telematica sul portale SIAP.

Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- copia fronte retro del documento di riconoscimento;
- dichiarazione di assenso del proprietario o comproprietario (per i vigneti condotti in affitto o in comproprietà) conforme a quanto disposto dall’ Organismo Pagatore (di seguito OP) AGEA e disponibile nella sezione Modulistica al seguente indirizzo:
- http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticultura/mod_ristrutturazione.htm
- copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario o comproprietario (per i vigneti condotti in affitto o in comproprietà)
- copia fronte retro del codice fiscale del proprietario o comproprietario (per i vigneti condotti in affitto o in comproprietà);
- copia cartacea delle comunicazioni di estirpo e/o reimpianto e relativa documentazione di corredo .
- attestazione bancaria comprovante l’esistenza del codice IBAN e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di contributo, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del contributo, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Condizioni

Ai sensi delle disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, approvate con DGR 38-4016 del 11.6.2012, si specifica che relativamente al punto 8 dell’allegato 1 della D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011:

1. per le azioni di A. 2.e B. 2 (reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento) che prevedono il possesso da parte del richiedente di un diritto acquisito mediante trasferimento, si precisa che alla data di presentazione della domanda il richiedente deve avere trasmesso la comunicazione di reimpianto,

in particolare è necessario che sia presentata almeno una settimana prima della chiusura del bando:

- la comunicazione di trasferimento del diritto per via telematica da parte della ditta venditrice,
- l'atto di compravendita attestante il trasferimento del diritto in copia cartacea,

2. per le azioni A. 3 e B. 3 (reimpianto anticipato) è necessario che sia presentata almeno una settimana prima della chiusura del bando la comunicazione di reimpianto anticipato, sia nel caso in cui il pagamento avvenga dopo il collaudo sia nel caso in cui pagamento sia anticipato,

3. per le azioni di A. 1. e B. 1 (estirpazione e reimpianto) si precisa che alla data di presentazione della domanda è sufficiente che il richiedente abbia trasmesso la comunicazione di estirpazione,

4. per l'azione A. 4 (sovrainnesto) si precisa che alla data di presentazione della domanda è sufficiente che il richiedente abbia trasmesso la comunicazione di sovrainnesto, sia nel caso in cui il pagamento avvenga dopo il collaudo sia nel caso in cui pagamento sia anticipato.

Controlli di ricevibilità

La Provincia, quale Ente istruttore, accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 2 - controllo ricevibilità).

Pagamento dell'aiuto

Il contributo viene erogato sia in forma di pagamento anticipato del sostegno che a collaudo.

I beneficiari che richiedono il pagamento anticipato dell'aiuto dovranno produrre agli Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti con successivo atto del Settore Colture Agrarie, la seguente documentazione:

- una garanzia fidejussoria stipulata a favore dell'OP Agea, pari al 120% dell'aiuto ammissibile,
- la dichiarazione di inizio dei lavori.

Non è possibile trasformare una domanda con pagamento anticipato dell'aiuto in domanda con pagamento a collaudo, dopo la chiusura del bando.

Se a seguito del collaudo delle opere realizzate l'ente istruttore constata la mancata sussistenza dei seguenti requisiti evidenziati in domanda:

- vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza > 30% ;
- vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Carema, DO Canavese e DO Valli Ossolane

il livello di contributo verrà rideterminato per un normale vigneto collinare (punto 14.1 della D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011).

Modalità di pagamento

Si ricorda quanto è ribadito nelle circolari Agea:

“Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nella domanda il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto. Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito. Il richiedente, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario. Pertanto, è obbligatorio che tutti i richiedenti dichiarino che il codice IBAN indicato identifica il rapporto con il proprio istituto di credito.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.”

Contatti

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi a:

Ente	Indirizzo	Referente	n. tel .	e-mail
Regione Piemonte	Settore Colture Agrarie	Andrea Cellino	011/ 4322809	andrea.cellino@regione.piemonte.it
		Mara Ottonello	011/ 4323997	mara.ottonello@regione.piemonte.it
		Eugenio Vittone	011/ 4324927	eugenio.vittone@regione.piemonte.it
Provincia di Alessandria	Direzione Politiche Agricole – Via dei Guasco 1 – 15121 Alessandria	Daniele Malinverni	0131/ 304465	daniele.malinverni@provincia.alessandria.it
Provincia di Asti	Servizio Provinciale dell'Agricoltura – P.zza San Martino, 11- 14100 Asti	Daniela Minerdo	0141/ 433532	minerdo@provincia.asti.it

Provincia di Biella	Settore Tutela ambientale e agricoltura – Via Quintino Sella, 12 – 13900 Biella	Annamaria Baldassi	015/ 8480826 015/ 8480886	agricoltura@provincia.biella.it
Provincia di Cuneo	Ufficio Zona di Alba - Via A. Morando, 7 12060 Roddi (CN)	Giovanni Viglione	0173 /615666	viglione_giovanni@provincia.cuneo.it
	Settore Provinciale Agricoltura C.so Dante 19 12100 Cuneo(CN)	Giampiero Ruffino	0171/ 445759	ruffino_giampiero@provincia.cuneo.it
Provincia di Novara	Settore Agricoltura C.so Cavallotti, 31 28100 Novara	Annunziata Monte	0321/378557	a.monte@provincia.novara.it
Provincia di Torino	Servizio Agricoltura - Corso Inghilterra 7/9 10138 Torino	Raffaella Pressenda	011/8616390	pressend@provincia.torino.it
Provincia del Verbano Cusio Ossola	Settore Agricoltura – Via De Gasperi, 27- 28845 Domodossola	Marinelli Marco	0324/ 492937	marinelli@provincia.verbania.it
Provincia di Vercelli	Settore Agricoltura – Via Pirandello, 8 – 13100 Vercelli	Giovanni Falzetti	0161/ 261769	falzetti@provincia.vercelli.it

Interventi non ammissibili

In riferimento al punto 7 della D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011:

- lettera b) si precisa che il regime di aiuto non si applica anche alle superfici vitate oggetto di aiuti legati alla lotta alla flavescenza dorata ;
- lettera c) al fine di limitare l’incremento delle superfici produttive a D.O.C.G. “Asti”, D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui”, D.O.C. “Piemonte Moscato”, D.O.C. “Piemonte Brachetto” e le superfici impiantate a Cortese bianco al di fuori della zona di produzione della D.O.C.G. “Gavi” valgono le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 173 del 25 settembre 2002 del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali;
- lettera c) al fine di limitare l’incremento delle superfici produttive a D.O.C.G “Alta Langa” valgono le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 727 del 2 agosto 2012 del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali ;
- lettera c) al fine di limitare l’incremento delle superfici produttive a D.O.C.G. “Gavi” valgono le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 384 del 27 aprile 2012 del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali ;
- lettera c) al fine di limitare le superfici produttive iscritte a schedario idonee alle denominazioni Barolo, Barbaresco, Roero per la tipologia Arneis, Langhe per la tipologia

Arneis, Dogliani valgono le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 281 del 5 aprile 2011 del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali

- lettera c) al fine di limitare le superfici produttive iscritte a schedario idonee alle denominazioni Asti e Piemonte Moscato valgono le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 27-3866 del 14 maggio 2012.

Rinuncia

Il richiedente può rinunciare alla propria domanda di contributo utilizzando la procedura informatizzata predisposta dalla Regione Piemonte nell'ambito del SIAP, nel rispetto delle disposizioni che saranno definite con successiva circolare di AGEA Organismo Pagatore.

L'eventuale rinuncia di una domanda già presentata è registrata su portale SIAP.

Criterio di misurazione

Il premio è corrisposto per una superficie definita in conformità dell'art. 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e misurata come "coltura pura", così come indicato nella circolare 2011.143 del 17/2/2011 di AGEA Coordinamento "Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia". Pertanto l'importo effettivamente erogabile potrà essere definito effettivamente dopo l'esecuzione della misurazione delle superfici così descritta.

Condizionalità

Ai sensi dell'art. 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni previste in materia di condizionalità dagli artt. 5 e 6 del regolamento (CE) 73/2009 si applicano anche al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.